



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
314	06/09/2024	17	8

Oggetto:

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 42 del 12/02/2020 per l'impianto IPPC 5.3.b sito in Giugliano in Campania (NA) - Localita' Ponte Riccio. Societa' CISA S.p.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii., nonché la DGR Regione Campania 43/2021.
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 42 del 12/02/2020 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 42 del 12/02/2020 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società CISA S.p.A. per l’impianto IPPC 5.3.b da realizzarsi nel comune di Giugliano in Campania (NA) - Località Ponte Riccio;
- b. che la società CISA S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto di cui al punto a., con nota PEC del 20/07/2023, consistente in:
 - modifica delle schede A.I.A.;
 - richiesta di poter utilizzare, quando necessario, una filmatrice anche per le balle di CSS rifiuto prodotte dalla linea da 80 mm;
- c. che la scrivente UOD, con nota prot. 402625 del 10/08/2023 ha preso atto dell’utilizzo della filmatrice anche per le balle di CSS rifiuto prodotte dalla linea da 80 mm e ha precisato che la modifica delle schede A.I.A. richiedeva una più approfondita valutazione e pertanto, al riguardo, si restava in attesa del parere di competenza dell’Università degli Studi del Sannio;
- d. che con successiva nota prot. 463968 del 29/09/2023, la scrivente UOD, visto il parere favorevole dell’Università degli Studi del Sannio, inviato con nota PEC del 15/09/2023, dopo aver precisato che l’attribuzione del corretto codice EER al rifiuto in uscita dall’impianto e la verifica di congruenza del rifiuto stesso con le caratteristiche tecniche del codice EER assegnato, spettano al gestore dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ferme restando le competenze degli organi preposti per legge al controllo dell’ottemperanza alle condizioni dell’A.I.A., ha comunicato che il gestore, ai sensi dell’art. 29 nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poteva procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. La scrivente UOD si riservava di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
- e. che con nota PEC del 04/04/2024, la società CISA S.p.A. ha richiesto una nuova variante non sostanziale consistente in:
 - incremento della capacità di trattamento dei rifiuti stoccati in balle (RSB) di 74 t/giorno e quindi inferiore alla soglia di 75 t/giorno prevista Allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- f. che con nota PEC del 18/04/2024, la società CISA S.p.A. ha presentato una nuova istanza di modifica non sostanziale consistente in:
 - inserimento della destinazione R3, che per mero errore non era stata riportata nelle precedenti istanze di modifica non sostanziale, per i rifiuti caratterizzati dai CER 191210 e

191212;

g. che con nota prot. 257511 del 23/05/2024, la scrivente UOD, visto il parere favorevole trasmesso dall'Università degli Studi del Sannio, con nota del 20/05/2024, ha comunicato che il gestore, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poteva procedere alla realizzazione della modifica di cui al punto f., attenendosi – anche modificando le schede A.I.A. da allegare al provvedimento autorizzativo – a quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 0043443.06 del 06/03/2024, nella quale si chiarisce che i rifiuti trattati con operazione R12 possono essere destinati esclusivamente a una successiva operazione tra quelle contraddistinte dai codici da R1 a R11;

h. che con nota prot. 269960 del 30/05/2024, la scrivente UOD ha comunicato alla società che la richiesta di modifica di cui al punto e. non era procedibile, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. 58/2017, in quanto non era stata versata per intero la tariffa istruttoria per modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento autorizzativo. Con la stessa nota prot. 269960/2024, la scrivente UOD ribadiva la necessità di rettificare le schede A.I.A. da allegare al provvedimento autorizzativo poiché contemplavano destinazioni non compatibili con quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 0043443.06 del 06/03/2024, nella quale si chiarisce che i rifiuti trattati con operazione R12 possono essere destinati esclusivamente a una successiva operazione tra quelle contraddistinte dai codici da R1 a R11.

CONSIDERATO

a. che la società CISA S.p.A. ha integrato la tariffa istruttoria per un totale di euro 2.025, secondo quanto previsto di D.M. 58/2017, rendendo procedibile l'istanza di cui al punto e. della premessa;

b. che con nota PEC del 19/06/2024 e successiva integrazione trasmessa con nota PEC del 29/07/2024, la società CISA S.p.A. ha trasmesso le schede A.I.A. aggiornate e le integrazioni richieste con note prot. 257511 del 23/05/2024 e prot. 269960 del 30/05/2024;

c. che l'Università degli Studi del Sannio, con nota del 08/08/2024, ha trasmesso il proprio rapporto tecnico, relativo alla modifica di cui al punto e. della premessa, nelle cui conclusioni si riporta quanto segue: *“la documentazione presentata consente di ritenere che le modifiche proposte siano riconducibili alla fattispecie di cui alla lett. L del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 152/2006 (modifica non sostanziale), e quindi che per queste valga quanto previsto dal comma 1 dell'art. 29-nonies del predetto D.lgs”*;

d. che la modifica di cui al punto e. della premessa non dà luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa” e pertanto, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i e del D.D. 925/2016 (linee guida A.I.A. della Regione Campania) non può essere ritenuta modifica sostanziale;

e. che alla luce della relazione tecnica della società, delle risultanze istruttorie e del succitato parere dell'Università degli Studi del Sannio, a firma del Prof. Ing. Francesco Pepe, è possibile attestare che la modifica di cui al punto e. della premessa non comporta alcun effetto negativo e significativo sull'ambiente e sulla salute umana;

f. che pertanto la modifica all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 150/2024, di cui al punto e. della premessa, è da ritenersi ammissibile ed è considerata non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 “Linee guida A.I.A.”

DATO ATTO che la società, con nota PEC del 30/08/2024, ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. n. 59/2018.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società CISA S.p.A. le modifiche non sostanziali dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 42 del 12/02/2020 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.3.b sito nel comune di Giugliano in Campania (NA) - Località Ponte Riccio, indicate ai punti b., e. ed f. delle premessa e segnatamente:

- richiesta di poter utilizzare, quando necessario, una filmatrice anche per le balle di CSS rifiuto prodotte dalla linea da 80 mm (già riscontrata con presa d'atto prot. 402625 del 10/08/2023);
- inserimento della destinazione R3, che per mero errore non era stata riportata nelle precedenti istanze di modifica non sostanziale, per i rifiuti caratterizzati dai CER 191210 e 191212 (già riscontrata con presa d'atto prot. 257511 del 23/05/2024);
- incremento della capacità di trattamento dei rifiuti stoccati in balle (RSB) di 74 t/giorno e quindi

inferiore alla soglia di 75 t/giorno prevista Allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

- rettifica delle schede A.I.A.,

sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento – dott. Berardino Limone - che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società CISA S.p.A. le modifiche non sostanziali dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 42 del 12/02/2020 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.3.b sito nel comune di Giugliano in Campania (NA) - Localita' Ponte Riccio, indicate ai punti b., e. ed f. della premessa e segnatamente:

- richiesta di poter utilizzare, quando necessario, una filmatrice anche per le balle di CSS rifiuto prodotte dalla linea da 80 mm (già riscontrata con presa d'atto prot. 402625 del 10/08/2023);
- inserimento della destinazione R3, che per mero errore non era stata riportata nelle precedenti istanze di modifica non sostanziale, per i rifiuti caratterizzati dai CER 191210 e 191212 (già riscontrata con presa d'atto prot. 257511 del 23/05/2024);
- incremento della capacità di trattamento dei rifiuti stoccati in balle (RSB) di 74 t/giorno e quindi inferiore alla soglia di 75 t/giorno prevista Allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- rettifica delle schede A.I.A.;

2. **di precisare** che la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento, integra il rapporto tecnico allegato al D.D. n. 42 del 12/02/2020 e s.m.i.;

3. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 42 del 12/02/2020 e s.m.i. e della documentazione allegata alle comunicazioni di modifica non sostanziale indicate ai punti b., e. ed f. della premessa, nonché delle successive integrazioni;

4. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al D.D. n. 42 del 12/02/2020 e s.m.i., così come integrato dal presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, laddove non sostituiti dall'A.I.A.;

7. **di precisare** che per poter procedere alla produzione di CSS combustibile, indicata nella scheda "C", la società dovrà preventivamente essere autorizzata - anche eventualmente previa modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente - alla relativa operazione di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. Il CSS combustibile dovrà essere prodotto secondo quanto stabilito dal DM 22/2013 Articolo 8, comma 1, lettera b e specificato nell' Allegato 1 al DM. Il CSS e dovrà comunque essere sottoposto alle necessarie analisi di conformità;

8. **di prescrivere** che prima dell'attuazione delle modifiche proposte, la Società ne verifichi la conformità al progetto di prevenzione e protezione incendi già autorizzato, sottoponendo tale verifica di conformità all'approvazione del comando dei VV.FF. competente. Qualora fosse necessario, la società dovrà produrre apposita relazione di conformità dello stesso a quanto previsto dalla DGR 223/2019 - Regione Campania;

9. **di precisare** che, prima di realizzare l'incremento della capacità di trattamento dei rifiuti stoccati in balle (RSB) di 74 t/giorno, autorizzato con il presente provvedimento, la società è obbligata ad adeguare la polizza fideiussoria di cui al punto 8. del D.D. n. 42 del 12/02/2020, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di cui al punto 1. Dell'avvenuto adeguamento dovrà essere data comunicazione alla scrivente UOD;
10. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
11. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD e/o consultazione presso gli uffici della scrivente, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
12. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;
13. **di notificare** il presente provvedimento alla CISA S.p.A. con sede legale in C.da Forcellara San Sergio - 74016 Massafra (TA);
14. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Giugliano in Campania (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, all'Università degli Studi del Sannio e alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB;
15. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo